

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	ALLEGATO N. 12
Sgrassaggio superficiale dei metalli e di altri materiali con consumo complessivo di solventi non superiore ad 1 tonnellata/anno nel caso di utilizzo di solventi con indicazione di pericolo H351, 2 tonnellate/anno altrimenti.	Vers. MAGGIO 2024

CICLI TECNOLOGICI

Ambito di applicazione

- Sgrassaggio superficiale di metalli con consumo complessivo di solventi:
 - ✓ inferiore a 1 t/anno nel caso si utilizzino i solventi organici (puri o in miscela) caratterizzati da indicazione di pericolo H351
 - ✓ inferiore a 2 t/anno in tutti gli altri casi.
- Sgrassaggio superficiale di metalli con detergenti e/o soluzioni privi di solventi organici.

Qualora vengano svolte operazioni di pulizia meccanica/lavorazioni meccaniche, dovrà essere presentata laddove necessario anche istanza di adesione agli specifici allegati tecnici:

- n. 32 “Lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche”.

Si ricorda che il gestore può richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attività contenuta nella dicitura dello stesso o comunque esplicitamente riconducibile a una o più delle fasi lavorative descritte nei cicli tecnologici.

Fasi lavorative

Sgrassaggio con utilizzo di prodotti a base di solventi organici con indicazione di pericolo H351
 Sgrassaggio con utilizzo di prodotti a base solventi organici che non presentano indicazione di pericolo H351
 Pulizia con detergenti in soluzione acquosa
 Pulizia con utilizzo di soluzioni a base di acidi o basi

Materie prime ed ausiliarie

1. Detergenti in soluzione acquosa
2. Solventi organici con indicazione di pericolo H351
3. Solventi organici che non presentano indicazione di pericolo H351
4. Soluzioni di acidi o di basi

Concorrono al limite di 1 t/anno, qualora vi siano solventi organici con indicazione di pericolo H351, di 2 t/anno negli altri casi, i COV contenuti nelle materie prime di cui ai punti 2, 3.

L'utilizzo di detergenti in soluzione acquosa e di soluzioni di acidi o di basi è consentito in quantità illimitata.

Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche

Fasi di provenienza	Sostanze inquinanti	Limiti			Tipologia impianto di abbattimento	Note
		(*) espressi come somma delle masse dei COV appartenenti alle due tipologie elencate.				
A, B,	COV	Tipologia COV*	Flusso di massa	Concentrazione	Vedi paragrafo successivo relativo a Impianti di abbattimento	1, 2
		COV con indicazione di pericolo H351	100 g/h	20 mg/Nm ³		
		Diversi da quelli sopra	200 g/h	75 mgC/Nm ³		
D	CIV	Inquinante		Limite		3
		Aerosol Alcalini espressi come NaOH		5 mg/Nm ³		
		Cl ⁻¹ come acido cloridrico		5 mg/Nm ³		
		NO _x come acido nitrico		5 mg/Nm ³		
		SO ₄ ⁻² come acido solforico		2 mg/Nm ³		
		F ⁻¹ come acido fluoridrico	2 mg/Nm ³			

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	ALLEGATO N. 12
<i>Sgrassaggio superficiale dei metalli e di altri materiali con consumo complessivo di solventi non superiore ad 1 tonnellata/anno nel caso di utilizzo di solventi con indicazione di pericolo H351, 2 tonnellate/anno altrimenti.</i>	Vers. MAGGIO 2024

	PO ₄ ⁻³ come acido fosforico	1 mg/Nm ³		
--	--	----------------------	--	--

Note

1. Non sono ammessi prodotti contenenti COV classificati con i seguenti codici di pericolo: H350, H340, H341 H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd
2. Per effluenti gassosi contenenti COV, il limite in concentrazione si applica qualora non venga rispettato il limite imposto come flusso di massa.
3. Valutazione della conformità dell'emissione.

Caso A (portata effettiva $\leq 1.400 \text{ m}^3/\text{h}$ per ogni m^2 di superficie libera della vasca)

Per la conformità dell'emissione dovrà essere considerato solo ed esclusivamente il valore analitico senza applicazione di alcun fattore di correzione

Caso B (portata effettiva $> 1.400 \text{ m}^3/\text{h}$ per ogni m^2 di superficie libera della vasca) Per la conformità dell'emissione dovrà essere utilizzata la seguente formula:

$$Ci = A/AR * C$$

Ove:

Ci: concentrazione dell'inquinante da confrontare con il valore limite imposto

C: concentrazione dell'inquinante rilevata in emissione, espressa in mg/Nm^3

A: portata effettiva dell'aeriforme in emissione espressa in m^3/h per ogni m^2 di superficie libera della vasca

AR: portata di riferimento dell'aeriforme espressa in m^3/h per ogni m^2 di superficie libera della vasca e determinata in $1400 \text{ m}^3/\text{h}$

N.B. Per il calcolo della superficie totale dell'impianto si dovrà tenere conto esclusivamente delle vasche con superficie libera che per composizione e/o per modalità operative determinano emissioni (ad es. temperatura di esercizio $> 30 \text{ }^\circ\text{C}$, presenza di composti chimici in soluzione, insufflaggio di aria per agitazione, ecc.).

Il valore della portata di riferimento per ogni metro quadrato di superficie libera potrà essere considerato pari a $700 \text{ Nm}^3/\text{h}$ nei casi in cui l'impianto sia dotato di vasche provviste di dispositivi idonei a diminuire l'evaporazione o di copertura totale (tunnel) e relativo presidio aspirante.

Prescrizioni specifiche:

1. Le apparecchiature utilizzate dovranno avere i seguenti requisiti minimi:

Impianti a circuito chiuso

Per impianto di lavaggio a circuito chiuso s'intende:

- Impianto che durante le fasi di lavaggio dei pezzi (eseguite per immersione, a spruzzo, in vapori di solvente, ecc.) non determini emissioni di solvente né in atmosfera né in ambiente di lavoro.
- Impianto che durante le fasi di distillazione del solvente, recupero del solvente a mezzo condensazione, adsorbimento del solvente su eventuali carboni attivi (deodorizzazione camera di lavaggio), desorbimento dei carboni attivi, non determini emissioni di solvente né in atmosfera né in ambiente di lavoro.
- Impianto che può generare emissioni limitate nel tempo (in genere inferiori al minuto per ciclo di lavaggio) durante la fase di produzione del vuoto (inizio ciclo di lavaggio), la fase finale del ciclo di lavaggio (in genere inferiori al minuto per ciclo di lavaggio), la fase di carico/scarico dei pezzi (in genere della durata massima di alcuni minuti per ciclo di lavaggio).
- Impianto provvisto di camino di scarico in atmosfera, in accordo con le autorizzazioni regionali e con le disposizioni di cui al punto 2.4 Parte II dell'Allegato III alla parte quinta del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. cui siano convogliate anche le emissioni derivanti dalle fasi di scarico dei pezzi;

I requisiti minimi sono i seguenti:

- Sistema di recupero per condensazione funzionante a temperatura adeguata rispetto al solvente utilizzato (es: per il percloroetilene temperatura del fluido refrigerante compresa tra $-25 \div -28^\circ\text{C}$).
- Sistema di recupero del solvente a carbone attivo per impianti alimentati con solvente alogenato (tetracloroetilene) con camera di lavaggio di dimensioni $> 0,6 \text{ m}^3$.
- Sistema di regolazione che consenta di modificare i tempi delle fasi del processo di lavaggio, e in particolare della fase di asciugatura, in funzione della conformazione dei pezzi da lavare.
- Sistema idraulico che consenta il carico del solvente fresco e lo scarico del residuo di distillazione in circuito chiuso, escludendo operazioni manuali eseguite con recipienti aperti (evitando stoccaggi anche temporanei in contenitori aperti destinati alla raccolta dei residui).
- Sistema di asciugatura del truciolo, sia esso raccolto in botte o separato in appositi filtri, eseguito senza movimentazione manuale dello stesso fino ad avvenuta asciugatura.

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	ALLEGATO N. 12
<i>Sgrassaggio superficiale dei metalli e di altri materiali con consumo complessivo di solventi non superiore ad 1 tonnellata/anno nel caso di utilizzo di solventi con indicazione di pericolo H351, 2 tonnellate/anno altrimenti.</i>	Vers. MAGGIO 2024

- Stoccaggio del solvente fresco e dei reflui di distillazione in recipienti chiusi.
- Accurata gestione del processo eseguita, se possibile, anche attraverso manutenzione programmata.
- Sistema sottovuoto per solventi infiammabili.

2. Requisiti e modalità operative ritenute utili a contenere ulteriormente le emissioni:

- Rilevatore della concentrazione residua di solvente nella camera di lavaggio che dia il consenso all'apertura del portello di carica solo al raggiungimento di una concentrazione di solvente residuo nella camera stessa.
- Sistema di distillazione che consenta, anche attraverso l'intervento discontinuo (a "batch"), di conseguire un tenore di solvente nel refluo < 10 % in peso.
- Sistema sottovuoto anche per pezzi di difficile asciugatura.
- Sistema di aspirazione che tenga in depressione il distillatore nel corso delle operazioni di manutenzione, con annesso trattamento degli sfiati a carico del circuito di recupero del solvente.

Impianti aperti

1. I requisiti minimi sono i seguenti:

- Sistema di recupero del solvente mediante carbone attivo (o altro sistema di abbattimento), con efficienza minima del 90%.
- Sistema di regolazione che consenta di modificare i tempi delle fasi del processo di lavaggio, e in particolare della fase di asciugatura, in funzione della conformazione dei pezzi da lavare.
- Sistema idraulico che consenta il carico del solvente fresco e lo scarico del residuo di distillazione in circuito chiuso, escludendo operazioni manuali eseguite con recipienti aperti (evitando stoccaggi anche temporanei in contenitori aperti destinati alla raccolta dei residui).
- Stoccaggio del solvente fresco e dei reflui di distillazione in recipienti chiusi.
- Accurata gestione del processo eseguita, se possibile, attraverso manutenzione programmata.

2. Requisiti e modalità operative ritenute utili a contenere ulteriormente le emissioni:

- Sistemi di distillazione che consentano, anche attraverso l'intervento discontinuo (a "batch"), di conseguire un tenore di solvente nel refluo < 10 % in peso.

Impianti di abbattimento

L'impianto/sistema di abbattimento dovrà obbligatoriamente essere:

- installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
- coerente con l'inquinante da contenere/abbattere;
- conforme alle caratteristiche indicate dalla D.G.R. n. 3552/2012 o dalla DGR n. 13943/2003 in caso di impianti esistenti;
- conforme alle caratteristiche indicate dalla D.G.R. n. 3552/2012 e successive modifiche ed integrazioni in caso di impianti nuovi;

Soglia massima

Qualora il quantitativo di solvente organico sia inferiore a 0,1 t/anno nel caso di presenza di solventi organici con indicazione di pericolo H351 e 0,2 t/anno negli altri casi, il gestore è esonerato dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE".

Qualora si utilizzino soluzioni detergenti in fase acquosa o soluzioni di acidi e/o basi, il gestore è esonerato dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE" nel caso in cui il contenuto di detergenti o acidi e/o basi nella soluzione di sgrassaggio sia inferiore al 15%.

PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il gestore deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

1. Salvo diversamente specificato nel presente allegato tecnico, tutte le emissioni devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	ALLEGATO N. 12
<i>Sgrassaggio superficiale dei metalli e di altri materiali con consumo complessivo di solventi non superiore ad 1 tonnellata/anno nel caso di utilizzo di solventi con indicazione di pericolo H351, 2 tonnellate/anno altrimenti.</i>	Vers. MAGGIO 2024

Fasi lavorative elencate nel presente allegato tecnico a cui non corrispondono limitazioni specifiche nel paragrafo “sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche” del medesimo allegato tecnico, sono da considerarsi trascurabili dal punto di vista emissivo per la tipologia di attività, pertanto non necessitano di convogliamento in atmosfera, fermo restando il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro; nel caso tali fasi lavorative siano le uniche presenti, il gestore è anche esonerato dalla presentazione della domanda di adesione all'autorizzazione in via generale.

2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati dall'art.272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006.

3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:

3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alle norme tecniche, UNI EN 13284-1, UNI EN 15259, UNI EN ISO 16911-1 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, il gestore potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.

3.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte del gestore dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. In ogni caso, qualora:

- non esistano impianti di abbattimento di riserva;
- si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,

il gestore dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

Stoccaggio

4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.

Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosità e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attività in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, questo deve essere dotato di sistema di abbattimento. I limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.

Criteri di manutenzione

5. Le operazioni di manutenzione dei sistemi/punti significativi del sistema aeraulico nel suo complesso nonché – se presenti – degli impianti di abbattimento devono essere pianificate, secondo una procedura interna o secondo le indicazioni del costruttore e tenendo conto degli eventuali eventi incidentali occorsi, rivalutando – se del caso – le frequenze degli interventi manutentivi.

6. Tutte le operazioni di manutenzione devono essere annotate in apposito registro, informatico o cartaceo non modificabile, tenuto a disposizione delle Autorità Competente al Controllo, ove riportare:

- la data di effettuazione dell'intervento;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione dell'autore dell'intervento e relativa firma.

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	ALLEGATO N. 12
<i>Sgrassaggio superficiale dei metalli e di altri materiali con consumo complessivo di solventi non superiore ad 1 tonnellata/anno nel caso di utilizzo di solventi con indicazione di pericolo H351, 2 tonnellate/anno altrimenti.</i>	Vers. MAGGIO 2024

Messa in esercizio e a regime

7. Il gestore - se non già comunicato nella domanda di adesione - almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

8. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, il gestore dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga,
- indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga s'intende concessa qualora la Provincia competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

9. In caso di impianto già in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), il gestore non è tenuto alla comunicazione di cui ai punti 7, 8, 10, 11 e 12.

10. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati per i quali sono stati definiti limiti alle emissioni.

11. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti:

- nelle condizioni di esercizio rappresentative dell'impianto produttivo;
- secondo i criteri complessivamente indicati nell'Allegato VI alla parte quinta del D.Lgs 152/06 e smi

Il ciclo di campionamento deve:

11.1 permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere pianificato ed attuato entro un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto a partire dalla messa a regime dell'attività, secondo le modalità indicate nel punto 18;

11.2 essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al manuale UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

12. I dati relativi alle rilevazioni effettuate devono essere resi disponibili, **entro 60 giorni dalla data di messa a regime**, sull'applicativo «AUA POINT» accompagnati da una relazione di "*messa a regime*" che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.

Modalità e controllo delle emissioni

13. Le **verifiche successive** devono essere eseguite con **cadenza biennale** a partire **dalla data di messa a regime degli impianti**; i relativi dati devono essere resi disponibili sull'applicativo «AUA Point» entro il 31 marzo dell'anno successivo secondo le modalità di cui alla DGR 5773/2021;

14. In caso di rinnovo, dovranno essere effettuate le verifiche secondo i criteri di cui al punto 11 e le seguenti frequenze (indicate nella tabella riepilogativa di cui al paragrafo "Monitoraggi/Esoneri e AUA POINT"):

- qualora i limiti prescritti nel presente allegato siano uguali a quelli definiti nel precedente allegato di riferimento, il Gestore dovrà mantenere la cadenza biennale di effettuazione dei controlli analitici in essere;
- qualora i limiti prescritti nel presente allegato siano inferiori a quelli definiti nella precedente autorizzazione il Gestore dovrà effettuare un ciclo di analisi i cui dati devono essere resi disponibili, sull'applicativo «AUA POINT» **entro 90 giorni** dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale.

15. I **bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV**, qualora previsti, devono essere redatti con **cadenza annuale** (1° gennaio – 31 dicembre); i relativi dati devono essere resi disponibili

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	ALLEGATO N. 12
<i>Sgrassaggio superficiale dei metalli e di altri materiali con consumo complessivo di solventi non superiore ad 1 tonnellata/anno nel caso di utilizzo di solventi con indicazione di pericolo H351, 2 tonnellate/anno altrimenti.</i>	Vers. MAGGIO 2024

sull'applicativo «AUA Point» entro il 31 marzo dell'anno successivo secondo le modalità di cui alla DGR 5773/2021;

16. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici;

17. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o informatico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica;

Metodologia analitica

18. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio.

Si ricorda in ogni caso che:

18.1. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;

18.2. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;

18.3. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;

18.4. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:

- Portata di aeriforme, riferita a condizioni normali ed espressa in Nm³/h;
- Concentrazione degli inquinanti, riferita a condizioni normali ed espressa in mg/Nm³;
- Temperatura dell'effluente in °C;

nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

Materie prime e ausiliarie

19. Non è ammesso l'utilizzo di sostanze o miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, nelle fasi/cicli produttivi da cui si originano emissioni in atmosfera non soggette alle esclusioni di cui agli artt. 272 c.1 o 272 c.5.

20. Il Gestore deve conservare e tenere a disposizione delle Autorità competenti le schede di sicurezza delle sostanze o miscele utilizzate nelle fasi/cicli produttivi da cui si originano emissioni in atmosfera.

Emissioni odorigene

21. Il gestore dovrà porre particolare attenzione al possibile sviluppo di problematiche di tipo odorigeno conseguenti alla potenziale dispersione in atmosfera di sostanze stimolanti dal punto di vista olfattivo. In tal senso dovrà assicurare una appropriata scelta delle modalità di gestione e conduzione degli impianti e delle fasi operative interessate alla questione al fine di garantire il contenimento di tali evenienze.

22. Nel caso di conclamati fenomeni di molestia olfattiva il Gestore dovrà impegnarsi ad attuare tutte le misure tecniche e gestionali necessarie alla minimizzazione delle stesse; in tali casi dovrà essere accertata la rimozione delle cause generanti la molestia ed il ripristino dello stato di vivibilità dei luoghi.

Monitoraggi/Esoneri e AUA POINT

Tabella riepilogativa frequenza di monitoraggio e compilazione AUA POINT

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	ALLEGATO N. 12
<i>Sgrassaggio superficiale dei metalli e di altri materiali con consumo complessivo di solventi non superiore ad 1 tonnellata/anno nel caso di utilizzo di solventi con indicazione di pericolo H351, 2 tonnellate/anno altrimenti.</i>	Vers. MAGGIO 2024

	MESSA A REGIME (1)	90 gg dall'efficacia (2)	BIENNALE (3)	ANNUALE (3)
<p>Sono utilizzati:</p> <ul style="list-style-type: none"> detergenti esclusivamente a base COV con o senza presenza di alogeni, con un quantitativo di COV contenuto nelle materie prime < a 0,1 t/anno (nel caso di presenza di COV alogenati caratterizzati da indicazione di pericolo H351) e <0,2 t/anno negli altri casi detergenti anche o esclusivamente in soluzione acquosa a base CIV e di soluzioni di acidi o di basi in soluzione la cui concentrazione risulti ≤15% 	Esonerato			
Tutti gli altri casi:				
Impianti nuovi	X		X	
Impianti esistenti				
Rinnovi - limiti identici			X	
Rinnovi - limiti diversi		X	X	
Diverso regime / imp. non soggetto		X	X	

NOTE

(1) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro 60 giorni** dalla data di messa a regime:

- i dati relativi alle indagini effettuate
- la relazione di "messa a regime" contenente la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate

(2) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro 90 giorni** dalla data di efficacia dell'autorizzazione:

- i dati relativi alle indagini effettuate

(3) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro il 31 marzo dell'anno successivo alla data di effettuazione delle indagini analitiche**

- i dati relativi alle indagini effettuate
- I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	ALLEGATO N. 12
<i>Sgrassaggio superficiale dei metalli e di altri materiali con consumo complessivo di solventi non superiore ad 1 tonnellata/anno nel caso di utilizzo di solventi con indicazione di pericolo H351, 2 tonnellate/anno altrimenti.</i>	Vers. MAGGIO 2024

RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA

La relazione tecnica semplificata dovrà essere compilata secondo il seguente facsimile in allegato, ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica.

breve descrizione dell'attività svolta dallo stabilimento:

codice ATECO:

Ambito di applicazione

- (1) Sgrassaggio superficiale di metalli con consumo complessivo di solventi:
- inferiore a 1 t/anno nel caso si utilizzino i solventi organici (puri o in miscela) caratterizzati da indicazione di pericolo H351
 - inferiore a 2 t/anno in tutti gli altri casi.
- (2) Sgrassaggio superficiale di metalli con detergenti e/o soluzioni privi di solventi.

Qualora vengano svolte operazioni di pulizia meccanica/lavorazioni meccaniche, dovrà essere presentata laddove necessario anche istanza di adesione agli specifici allegati tecnici:

- n. 32 "Lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche".

Si ricorda che il gestore può richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attività contenuta nella dicitura dello stesso o comunque esplicitamente riconducibile a una o più delle fasi lavorative descritte nei cicli tecnologici.

Materie prime ed ausiliarie

Materie prime ed Ausiliarie: barrare le materie prime ed ausiliarie utilizzate.

Già utilizzata: barrare se le materie prime ed ausiliarie erano già in utilizzo sì/no (attività esistente già autorizzata).

Quantità in kg/anno: indicare la quantità anno attuale e prevista di materie prime ed ausiliarie utilizzate; se non già utilizzate indicare la quantità anno prevista.

Quantità di solvente in kg/anno con indicazione di pericolo H351: indicare la quantità annua attuale e prevista di solvente con indicazione di pericolo H351, verificandone dalle schede tecniche/di sicurezza la percentuale contenuta nelle materie prime della stessa riga; se non già utilizzate indicare la quantità annua prevista.

Quantità di solvente in kg/anno in tutti gli altri casi: indicare la quantità annua attuale e prevista di solvente in tutti gli altri casi, verificandone dalle schede tecniche/di sicurezza la percentuale contenuta nelle materie prime della stessa riga; se non già utilizzate indicare la quantità annua prevista.

N.B. Nella penultima riga indicare la quantità annua totale prevista sommando le quantità di solvente con asterisco.

Nell'ultima riga indicare la quantità annua totale prevista sommando le quantità di solvente con doppio asterisco.

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	ALLEGATO N. 12
Sgrassaggio superficiale dei metalli e di altri materiali con consumo complessivo di solventi non superiore ad 1 tonnellata/anno nel caso di utilizzo di solventi con indicazione di pericolo H351, 2 tonnellate/anno altrimenti.	Vers. MAGGIO 2024

Materie prime	Già utilizzata	Quantità in kg/anno		Quantità di solvente in kg/anno			
				con indicazione di pericolo H351		in tutti gli altri casi	
		Attuale	Prevista	Attuale	Prevista	Attuale	Prevista
<input type="checkbox"/> 1. Detergenti in soluzione acquosa	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			////	////	////	////
<input type="checkbox"/> 2. Solventi organici con indicazione di pericolo H351 *	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO						
<input type="checkbox"/> 3. Solventi organici che non presentano indicazione di pericolo H351 *	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO						
<input type="checkbox"/> 4. Soluzioni di acidi o di basi	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			////	////	////	////
Quantità totale annua di solvente con utilizzo di COV con indicazione di pericolo H351* kg _____							
Quantità totale annua di solvente in tutti gli altri casi** kg _____							

*Concorrono al limite di 1 t/anno esclusivamente le materie prime con asterisco, caratterizzate da indicazione di pericolo H351.

**Concorrono al limite di 2 t/anno esclusivamente le materie prime con doppio asterisco.

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	ALLEGATO N. 12
<i>Sgrassaggio superficiale dei metalli e di altri materiali con consumo complessivo di solventi non superiore ad 1 tonnellata/anno nel caso di utilizzo di solventi con indicazione di pericolo H351, 2 tonnellate/anno altrimenti.</i>	Vers. MAGGIO 2024

Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento

Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate.

Già effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva già effettuata sì/no.

E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.).

N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare più emissioni.)

Nuova: barrare se l'emissione è nuova sì/no.

Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni.

Impianti di abbattimento: barrare "Sì" se è previsto un impianto di abbattimento, "NO" se non previsto. In caso affermativo indicare la sigla dell'impianto, coerente con quanto previsto dalla D.G.R.13943/2003 o n. 3552/2012 e la relativa scheda. (es. DGR 3552 scheda D.MF.01)

Fasi lavorative	Già effettuata	E n.	Nuova	Macchinari connessi	Impianti di abbattimento
<input type="checkbox"/> A. Sgrassaggio con utilizzo di prodotti a base di solventi organici con indicazione di pericolo H351	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR Scheda
<input type="checkbox"/> B. Sgrassaggio con utilizzo di prodotti a base di solventi organici che non presentano indicazione di pericolo H351	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR Scheda
<input type="checkbox"/> C. Pulizia con detergenti in soluzione acquosa	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR Scheda
<input type="checkbox"/> D. Pulizia con utilizzo di soluzioni a base di acidi o basi	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR Scheda

Data

Firma digitale del Legale Rappresentante (o del Procuratore)